



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (Deliberazione n. 35 del 07-03-2019)

OGGETTO: Aggiornamento delle spese e dei costi di accertamento, di procedimento e di notificazione delle violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada ed altri illeciti amministrativi.

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo alle ore 15:30, presso la Sala della Giunta;

previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell' art. 50, 2° comma del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA	SINDACO	Presente
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	VICE SINDACO	Presente
BOCCANERA GIULIANO	ASSESSORE	Presente
PERLA GIUSEPPINA	ASSESSORE	Presente
BRANDIMARTE MANUELA	ASSESSORE	Assente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **VINCENZO DE CESARE** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO **NICOLA ALEMANNO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA

- la determinazione n.1 del 04/01/2008 con la quale si rideterminavano le spese di procedura e notifica per i verbali di contravvenzione alle norme sulla circolazione stradale.

PREMESSO

- che il Comando di Polizia Locale provvede alla stampa dei verbali di violazione per infrazioni al Nuovo Codice della Strada non contestati immediatamente al trasgressore o all'obbligato in solido e procede alla notifica all'intestatario del veicolo tramite raccomandata "atti giudiziari" a mezzo posta;

- che la stessa procedura viene adottata anche per le notifiche dei verbali per infrazioni a leggi, regolamenti, ed ordinanze comunali quando di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale;

- che tali spese, (notifiche e procedimento) debbono essere recuperate dall'Ente con addebito al contravventore tramite una quota aggiuntiva all'importo edittale della sanzione;

- che l'art. 201, comma 3° del Decreto Legislativo 30-04-1992, n° 285, Nuovo Codice della Strada, prevede che "alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...(omissis)...ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale";

- che l'art. 14, comma 1° della Legge n°689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che "per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti";

- che l'art. 201, comma 1° del Decreto Legislativo 30-04-1992, n° 285, Nuovo Codice della Strada, prescrive "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ...(omissis)... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione";

- che il comma 4° dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;

- che analoga disposizione è contenuta nell'art. 16 comma 1° della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel Nuovo Codice della Strada;

CONSIDERATO CHE

- le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n°346 del 23-09-1998 e dalla Legge n°31/2008, in aggiunta alla notifica dell'atto provvedono all'invio, al verificarsi del caso:

- della comunicazione dell'avviso di deposito C.A.D. (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) con raccomandata A.R. applicando la relativa tariffa;

- della comunicazione di avvenuta notifica C.A.N. (non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti abilitati al ritiro in luogo del destinatario stesso) applicando la relativa tariffa;

RAVVISATA

- pertanto, l'inopportunità di allegare più bollettini di c.c.p. agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata ritenendo che l'utilizzo di un solo bollettino di c.c.p. consenta di evitare i sopracitati inconvenienti;

ATTESO

- altresì, che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell'atto, delle somme eventualmente dovute per l'invio della C.A.N. o della C.A.D., l'art. 12 bis del D.P.R. 29-09-1973 n°602, che preclude l'iscrizione a ruolo di somme inferiori ad €. 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme;

CONSIDERATO CHE

- per quanto sopra precisato, si rende necessario determinare, seppure in modo forfettario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (C.A.D. e C.A.N.), semplificando in questo modo la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di c.c.p. e la procedura di gestione per l'Amministrazione Comunale che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell'importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste di integrazione di pagamento;

PRESO ATTO

- che, tra le spese di accertamento e di procedimento di cui sopra, vanno individuati i costi di stampati, di bollettari, di moduli autoimbustanti, di cartucce o nastri per stampanti, per interventi di manutenzione alle apparecchiature, per la modulistica e per il controllo dei dati, per l'affrancatura della corrispondenza, per la redazione delle distinte delle raccomandate, per l'estrazione di copie degli atti, per i rullini, per lo sviluppo e per la stampa in caso di documentazione fotografica (per la contestazione di alcuni tipi di violazioni), la riscossione ed il rilascio della ricevuta, tanto per le violazioni al Nuovo Codice della Strada che per le altre;

CONSIDERATO

- altresì, che quando possibile saranno attivate le procedure di notifica ed invio di documentazione a mezzo p.e.c. e che in tal caso le spese postali non sussisteranno, ma sussisteranno comunque tutte le altre spese di accertamento, di istruttoria, di procedimento, di lavorazione e legate a quanto altro all'uopo necessario;

PRESO ATTO

- che le tariffe di Poste Italiane a decorrere dal 21 Gennaio 2018 sono le seguenti:

• €. 6,80 per la notificazione di un atto con avviso di ricevimento fino a g. 20;
• €. 7,95 per la notificazione di un atto con avviso di ricevimento oltre i g.20;
• €. 5,95 per la comunicazione dell'avviso di deposito (C.A.D.) con raccomandata e avviso di ricevimento;
• €. 5,00 per la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.);

DATO ATTO

- che il costo delle raccomandate, ai sensi del comma 4° dell'art. 201 del Nuovo Codice della Strada, è a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente "eventuali";

RILEVATO

- pertanto, che è necessario stabilire gli ulteriori ed eventuali costi di notificazione;

CONSIDERATO

- che tale casistica è molto frequente e che per circa il 30 % degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata, C.A.D. o C.A.N., in quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia all'arrivo del postino non curano il ritiro della raccomandata, causa assenza dall'abitazione;

TENUTO CONTO

dei costi di abbonamento per la consultazione degli archivi del P.R.A. e della Motorizzazione Civile nonché del software informatico in uso al Servizio di Polizia Locale, i cui prezzi sono periodicamente aggiornati;

che anche le notifiche a mezzo p.e.c. comportano costi istruttori e procedurali come sopra riportato, nella media complessivamente assimilabili agli importi delle altre forme tradizionali di notifica;

RICHIAMATI

- i principi della Legge n°241/90 e s.m.i. cui deve conformarsi l'azione della Pubblica
Delibera N. 35 del 07-03-2019 Pagina 3 di 8

Amministrazione ed in modo particolare l'economicità e la semplificazione;

CONSIDERATO

- altresì, le spese sostenute dall'Ufficio Polizia Locale per la gestione delle sanzioni amministrative che comprendono sia quelle finalizzate all'accertamento della violazione che quelli relativi alla produzione della documentazione necessaria per la definizione del procedimento, i costi risultano così come indicato nella tabella seguente:

- Importo fisso annuale per abbonamento :

Canone annuo ACI – PRA (con n°1000 consultazioni prepagate) e ANCITEL = €. 666,46;
--

- Importi per ogni singolo A.G. Emesso:

1 - Costo per singola visura alla Banca Dati ACI – PRA =	€. 0,67;
2 - Costo per la 1° notifica	= €. 7,95;
3 - Costo per eventuale 2° notifica con emissione C.A.D. =	€. 5,95;
4 - Costo per eventuale 2° notifica con emissione C.A.N. =	€. 5,00;
5 - Costo redazione di ogni atto presso l'Ufficio Verbali =	€. 5,00;

IN MERITO

a tale tabella si specifica che:

- Il punto 5 prevede il costo cartaceo del verbale (che varia a seconda del tipo), la stampa del codice a barre di riconoscimento, la predisposizione per la spedizione dei verbali, la stampa di distinta di accettazione postale, la realizzazione della copia uso ufficio, l'acquisizione delle cartoline avviso di ricevimento, la rendicontazione degli esiti della notifica, la rendicontazione elettronica dei pagamenti relativi agli atti postalizzati, i costi di stampati, di bollettari, di moduli autoimbustanti, di cartucce o nastri per stampanti, per gli interventi di manutenzione alle apparecchiature, per la modulistica e per il controllo dei dati, per l'affrancatura della corrispondenza, per l'estrazione di copie degli atti, per i rullini, per lo sviluppo e per la stampa in caso di documentazione fotografica (per la contestazione di alcuni tipi di violazioni), la riscossione ed il rilascio della ricevuta, tanto per le violazioni al Nuovo Codice della Strada che per le altre.

TENUTO CONTO

- di non poter prescindere dal considerare i costi di ogni singolo atto di cui al punto 1 (€. 0,67) congiuntamente ai punti 2 e 5 (€ 7,95 e € 5,00), per un parziale di €. 13,62, è doveroso aggiungere a tale importo una parte forfettaria ed in forte difetto dei costi fissi di cui al Canone annuo sopra specificato che vedrebbero quantificato, per un totale di €. 666,46 ripartito su circa centottantuno verbali (statistica anno 2017), in €. 3,68 il costo fisso.

- si è così giunti di fatto ad un totale di €. 17,30 di spese per ogni singolo atto.

CONSIDERATO

- inoltre, che per circa il 30% degli atti oggetto di notifica, avviene l'emissione della seconda raccomandata (C.A.D. o C.A.N.), risulta congruo aggiungere €. 1,70 per ogni atto per un totale complessivo di €. 19,00.

PRESO ATTO

- che le spese di accertamento e di notifica sono un importo da indicare sui verbali di contestazione e da porre a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, esse assumono carattere assimilabile ai diritti di istruttoria o comunque di parziale rimborso spese.

VISTO l'art. 201, commi 3 e 4, del D.Lgs. 285/1992, Nuovo Codice della Strada;

VISTI gli artt. 14 e 16 della legge 689/1981;

VISTA la legge 890/1982 e la legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Polizia Locale in merito alla

regolarità tecnica e dal responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi ;

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. **DI STABILIRE** in euro 19,00 (euro diciannove/00) la somma da applicarsi ad ogni singolo verbale di violazioni amministrative al Nuovo Codice della Strada da notificarsi e da porre a carico dei soggetti responsabili, per il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall'Ente connessi alla definizione degli atti di procedimento, d'accertamento ed eventuale C.A.D. o C.A.N.
2. **DI STABILIRE** la decorrenza dell'entrata in vigore delle sopracitate tariffe a partire dalla data 01/04/2019;
3. **DI RISERVARSI** di disporre , con successivo provvedimento, il riesame e la determinazione delle spese di cui alla premessa allorché i costi , così quantificati, dovessero subire aumenti;
4. **DI RENDERE** il presente atto, con successiva votazione separata ed unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio

F.to MARIO BIANCHI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

06-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to NICOLA ALEMANNO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune dal 25-03-2019 per 15 gg. consecutivi.

Lì 25-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 07-03-2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VINCENZO DE CESARE